



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

DETERMINAZIONE PROT. N. 9801 REP N. 624 DEL 20.10.2017

Oggetto: Procedura di gara d'appalto per gli oneri di servizio pubblico ai sensi dell'art. 16 par. 9 e 10 e art. 17 del Regolamento (CE) 1008/2008. Rotta Olbia – Milano Linate e viceversa (CIG 7059320F23). Revoca

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, concernente *“Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”* e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, concernente *“Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli Uffici della Regione”* e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO il Decreto dell'Assessore dei Trasporti 3 febbraio 2015, n. 1, recante *“Ridefinizione articolazione organizzativa Assessorato dei Trasporti”*;
- VISTO il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 19 ottobre 2015, n.25409/110, con il quale sono state conferite alla dott.ssa Michela Farina le funzioni di direttore del Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale;
- VISTA la legge regionale 2 agosto 2006, n. 11, recante *“Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”* e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*;
- VISTA la Legge regionale 13 aprile 2017, n. 5 (*Legge di stabilità 2017*);
- VISTA la Legge regionale 13 aprile 2017, n. 6, (*Bilancio di previsione triennale 2017-2019*);



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

- VISTA la legge 22 gennaio 2016, n. 9, di conversione del Decreto Legge n. 185 del 25 novembre 2015, recante *“Misure urgenti per interventi nel territorio”* che ha stanziato risorse pari a euro 30.000.000,00 a favore della continuità territoriale aerea della Sardegna;
- VISTA la legge regionale 2 dicembre 2011, n. 25, recante *“Norme per la copertura finanziaria della continuità territoriale aerea”*;
- VISTO il Regolamento (CE) N. 1008/2008 del parlamento europeo e del consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità;
- VISTO l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di disporre con proprio decreto, in conformità alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008 e alle conclusioni della Conferenza dei servizi prevista dal comma 2 dello stesso articolo, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna ed i principali aeroporti nazionali;
- VISTA la legge n. 296 del 29 dicembre 2006, art.1, commi 837 e 840, con la quale le funzioni relative alla continuità territoriale sono state trasferite alla Regione Autonoma della Sardegna;
- VISTA la legge regionale 13 aprile 2010, n. 10 recante *“Misure per lo sviluppo del trasporto aereo”*;
- VISTO il Protocollo d'Intesa del 7 settembre 2010 che ha stabilito i rispettivi compiti di Regione Sardegna, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed ENAC in materia di continuità territoriale aerea;
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 38/14 del 28.06.2016 avente ad oggetto *“Atto di indirizzo strategico in materia di trasporto aereo in Sardegna”*, come modificata dalle Deliberazioni della Giunta regionale n. 1/1 del 10.1.2017 e n. 6/31 del 31.1.2017;
- VISTO il D.M. n. 91 del 23 marzo 2017 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti - in conformità alle decisioni assunte e allo schema di imposizione approvato in sede di Conferenza di servizi svoltasi sotto la Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna nelle date del 19 luglio 2016 e 21 dicembre 2016 - ha sottoposto a nuovi oneri di servizio pubblico, a far data dal 27 ottobre



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

2017, le rotte Cagliari - Milano Linate e viceversa, Cagliari - Roma Fiumicino e viceversa, Olbia – Milano Linate e viceversa, Olbia – Roma Fiumicino e viceversa, Alghero – Milano Linate e viceversa, Alghero Roma Fiumicino e viceversa;

VISTA la Determinazione Prot. n. 4347 rep. n.133 del 28.04.2017 con la quale è stata indetta, ai sensi dell'art. 16 par. 9 e 10 del regolamento (CE) 1008/2008, la gara pubblica, e approvati i documenti relativi alla medesima, per l'affidamento dei servizi aerei onerati sulla rotta Olbia – Milano Linate e viceversa, con compensazione finanziaria da assumere a base di gara per un totale complessivo pari a € 12.612.256,46 al netto di IVA (pari a € 13.873.482,11 comprensivo IVA al 10%;

VISTA la nota informativa, ai sensi dell'art.16 par.4 del Reg. CE 1008/2008, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 145 in data 9 maggio 2017 con la quale sono stati sottoposti ad oneri di servizio pubblico le rotte Cagliari - Milano Linate e viceversa, Cagliari - Roma Fiumicino e viceversa, Olbia – Milano Linate e viceversa, Olbia – Roma Fiumicino e viceversa, Alghero – Milano Linate e viceversa, Alghero Roma Fiumicino e viceversa, con decorrenza 27 ottobre 2017;

CONSIDERATO che, conformemente alle disposizioni del Reg. (CE) n.1008/2008, nella medesima data del 9 maggio 2017, è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 145 la nota informativa che ha dato evidenza della gara pubblica per l'affidamento del servizio aereo di linea sulla rotta Olbia – Milano Linate e viceversa;

CONSIDERATO che è stata data idonea pubblicità, alla procedura in argomento, sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna con la pubblicazione del Bando di gara in data 10 maggio 2017;

CONSIDERATO che il lasso di tempo intercorrente tra la data di pubblicazione della predetta nota informativa sulla GUUE e l'avvio delle nuove concessioni, previsto per il giorno 27 ottobre 2017, risulta inferiore al periodo minimo di sei mesi imposto dall'art. 16, par. 4 sopraccitato;

VISTO il D.M. n. 281 del 13.06.2017 che modifica l'art. 3 del D.M. n. 91/2017 disponendo che *“Gli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 2 diverranno obbligatori dal 9 novembre 2017”*;

VISTA la Determinazione prot. n. 5967 rep. n. 284 del 15.06.2017 con la quale sono stati rettificati e riapprovati gli atti della gara in argomento, in coerenza con il



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

differimento dei termini di entrata in vigore degli OSP disposto dal sopraccitato D.M. n. 281/2017;

VISTA la nota informativa pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 220 in data 8 luglio 2017 con la quale è stata resa nota la modifica relativamente all'entrata in vigore degli OSP e, conseguentemente, della data di decorrenza della concessione correlata al procedimento di gara in argomento;

CONSIDERATO che entro il termine per la presentazione delle offerte ricadente in data 9 luglio 2017, prorogato di diritto al giorno seguente non festivo, ovvero lunedì 10 luglio 2017, è pervenuto un unico plico da parte della concorrente Meridiana fly S.p.A.;

VISTA la propria determinazione n. 374 del 10 luglio 2017 con la quale è stata nominata la Commissione di gara per l'espletamento delle attività relative alla verifica amministrativa delle offerte pervenute, all'esame ed alla valutazione e attribuzione dei punteggi relativamente alle offerte tecniche ed economiche, in riferimento alla rotta in oggetto;

DATO ATTO che con propria determinazione prot. 7858, rep. 490 del 10.08.2017 è stato aggiudicato alla concorrente Meridiana fly S.p.A., Sede legale Centro Direzionale Aeroporto Costa Smeralda 07026 Olbia, unica società offerente, il servizio aereo di linea sulla rotta Olbia – Milano Linate e viceversa, di cui alla procedura di gara d'appalto per gli oneri di servizio pubblico ai sensi dell'art. 16 par. 9 e 10 e art. 17 del Regolamento (CE) n.1008/2008, rotta Olbia – Milano Linate e viceversa, (CIG 70593041F3), indetta con propria determinazione prot. n. 4347 rep. n.133 del 28.04.2017;

CONSIDERATO che, in data 11 ottobre 2017, è pervenuta la nota, concernente "Obblighi di servizio pubblico da e verso la Sardegna", dei Direttori generali per la Mobilità e il Trasporto e per la Competitività con cui la Commissione Europea ha rilevato, in sintesi, la non conformità dell'imposizione degli OSP rispetto:

- all'art. 16, par. 1 del Reg. n. 1008/2008, in considerazione del fatto che sulle rotte interessate gli OSP sarebbero stati progettati per soddisfare l'intera domanda stimata attraverso i requisiti massimi anziché i requisiti minimi richiesti e ciò determinerebbe l'avvio della procedura ai sensi dell'art. 18 del citato regolamento 1008/2008;
- alla normativa in materia di aiuti di stato, posto che l'eventuale mancata osservanza del suddetto regolamento comporterebbe l'assoggettamento alle



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

norme in parola di qualsiasi compensazione finanziaria pagata ai vettori aerei interessati e con molta probabilità il recupero degli aiuti incompatibili;

CONSIDERATO che, con propria nota prot. 9561 del 12.10.2017, è stata comunicata alla società Meridiana Fly la sospensione delle procedure di gara in oggetto per le motivazioni ivi contenute e che qui si intendono integralmente riportate, in attesa di effettuare gli opportuni approfondimenti;

ATTESO che è evidente l'intenzione della Commissione europea di adottare i provvedimenti susseguenti in caso di ulteriore proseguimento delle procedure di affidamento e che, di conseguenza, la stipula del contratto esporrebbe la società Meridiana Fly al rischio di evidenti pregiudizi di natura economica, per recupero compensazioni e relativi interessi;

CONSIDERATO che si appalesa quanto meno imprudente dare ulteriore seguito alla procedura di gara in oggetto, a seguito della Comunicazione della Commissione europea, poiché l'Amministrazione regionale sarebbe esposta al rischio di dover procedere al ritiro della medesima procedura in un secondo momento, o al recesso dall'eventuale contratto, senza avere il tempo di garantire la continuità del servizio pubblico essenziale di trasporto;

RICORDATO che i collegamenti aerei in regime di continuità assumono le caratteristiche di "servizi essenziali";

RITENUTO imprescindibile per l'Amministrazione regionale assicurare, nell'esercizio legittimo delle proprie funzioni, la tutela degli interessi pubblici coinvolti, quali la continuità del servizio pubblico essenziale di trasporto e il buon andamento dell'amministrazione, come sopra rappresentato;

CONSIDERATO che le sopra rappresentate circostanze costituiscono dei sopravvenuti motivi di pubblico interesse e determinano un palese mutamento della situazione di fatto, ai sensi dell'art. 21-quinquies della L. 241/1990, che impongono all'Amministrazione regionale di bilanciare l'interesse pubblico con gli interessi privati coinvolti, al fine di assicurare il rispetto del principio di buon andamento dell'attività amministrativa, consacrato nell'art. 97 Cost.;

ATTESO che il provvedimento di revoca, necessitato per le motivazioni sopra esposte, risulta debitamente suffragato da evidenti ragioni di interesse pubblico, data la natura di servizio essenziale del trasporto pubblico aereo e, come tale, conforme al consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., per tutte, Cons. Stato 2095/2016), secondo cui *"la revoca dell'aggiudicazione definitiva deve essere supportata da*



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

ragioni convincenti sull'interesse della pubblica amministrazione coinvolta tanto da comprimere oltre la misura l'affidamento del privato...";

CONSIDERATO vieppiù, che sarebbe "...*contrario ai canoni di buona fede e correttezza, il comportamento dell'Amministrazione che, accortasi delle ragioni che consigliavano di procedere in via di autotutela mediante la revoca della già disposta aggiudicazione non abbia immediatamente ritirato i propri provvedimenti, prolungando inutilmente lo svolgimento della gara...*" (cfr., Cons. Stato n. 1797/2016);

RITENUTO pertanto, inevitabile adottare, in via di autotutela, la revoca del provvedimento di aggiudicazione prot. 7858, rep. 490 del 10.08.2017 ai sensi del combinato disposto dell'art. 21-quinquies della L. n. 241/1990 e dell'art. 21 della *lex specialis* di gara che prevede, in particolare, alla lettera b) che "... *la Regione Autonoma della Sardegna si riserva di non stipulare motivatamente la convenzione di cui al paragrafo 5 del presente bando anche qualora sia intervenuta l'aggiudicazione*";

RITENUTO di dover agire con tempestività al fine di disporre tutti gli atti conseguenti per assicurare la continuità del servizio pubblico di trasporto;

VISTA altresì, la dichiarazione congiunta, in data 19 ottobre 2017, in cui la Regione Autonoma della Sardegna e Meridiana Fly S.p.A. hanno condiviso il concreto pericolo di una condanna per Aiuti di stato illegittimi susseguente alla posizione espressa dalla Commissione Europea e hanno dichiarato quanto segue:

"1. L'Amministrazione regionale si impegna a:

- *a svincolare la garanzia prestata dalla società Meridiana Fly ai sensi dell'art. 11 del bando di gara entro cinque giorni dalla adozione del provvedimento di revoca degli atti di gara e della conseguente aggiudicazione;*
- *a non avere nulla a pretendere in riferimento alla gara in argomento.*

2. La società Meridiana S.p.A. si impegna a:

- *rinunciare alla sottoscrizione del contratto e a qualsivoglia pretesa in termini di indennizzo e/o danno derivante dal provvedimento di revoca che l'Amministrazione regionale dovrà adottare";*

ATTESO che evidenti esigenze di celerità e urgenza nella definizione del procedimento di revoca, conseguenti alla necessità di garantire il servizio essenziale di continuità



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

territoriale, non consentono di effettuare la rituale comunicazione dell'avvio del procedimento, così come previsto dall'art. 7 della L. n. 241/1990;

RITENUTO di provvedere, pertanto, alla revoca dell'aggiudicazione definitiva di cui alla propria determinazione prot. 7858, rep. 490 del 10.08.2017 e al ritiro di tutti gli atti presupposti adottati per le medesime ragioni sopra esposte

DETERMINA

ART. 1 Per le motivazioni espresse in premessa, è revocata la propria determinazione prot. 7858, rep. 490 del 10.08.2017 con cui è stato aggiudicato alla concorrente Meridiana fly S.p.A., Sede legale Centro Direzionale Aeroporto Costa Smeralda 07026 Olbia, il servizio aereo di linea sulla rotta Olbia – Milano Linate e viceversa, di cui alla procedura di gara d'appalto per gli oneri di servizio pubblico ai sensi dell'art. 16 par. 9 e 10 e art. 17 del Regolamento (CE) n.1008/2008, rotta Olbia –Milano Linate e viceversa, (CIG 7059320F23), indetta con propria determinazione prot. n. 4347 rep. n.133 del 28.04.2017 e sono ritirati tutti gli atti presupposti adottati.

ART. 3 La presente determinazione di revoca verrà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e sul sito della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it.

La presente Determinazione è trasmessa, ai sensi dell'art. 21 della L.R n. 31/98, all' Assessore Regionale dei Trasporti ed al Direttore Generale di questo Assessorato secondo le modalità prescritte dalla nota prot. n.1758 del 29.02.2012 della medesima Direzione Generale.

Il Direttore del Servizio
Michela Farina

Direzione Generale/ V. Cau
Coord. Sett. Trasp. Aereo/ G. Pinna